Giovedì 22 novembre 2012

P7_TA(2012)0446

Stock di salmone del Mar Baltico e attività di pesca che sfruttano questo stock ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock di salmone del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questo stock (COM(2011)0470 — C7-0220/2011 — 2011/0206(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2015/C 419/51)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0470),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0220/2011),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2012 (1),
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0239/2012),
- 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7 TC1-COD(2011)0206

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 novembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock di salmone del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questo stock

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

⁽¹⁾ GU C 68 del 6.3.2012, pag. 47.

⁽¹⁾ GU C 68 del 6.3.2012, pag. 47.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 22 novembre 2012.

considerando quanto segue:

- (1) Il piano di azione per il salmone, adottato nel 1997 nell'ambito della Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico, è scaduto nel 2010. Le parti contraenti della Commissione per la protezione dell'ambiente marino del Baltico (HELCOM) hanno sollecitato l'Unione a elaborare un piano a lungo termine per la gestione del salmone del Baltico.
- (2) Da recenti pareri scientifici emessi dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) risulta che alcuni stock fluviali di salmone del Baltico sono scesi al di sotto dei limiti biologici di sicurezza e che è necessario elaborare un piano pluriennale a livello europeo.
- Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione ha competenza esclusiva in materia di conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca. Poiché il salmone è una specie anadroma, la conservazione degli stock marini di salmone del Baltico non può prescindere da misure volte a proteggere tali stock durante la loro vita nei fiumi. Anche queste misure rientrano pertanto nella sfera di competenza esclusiva dell'Unione ai fini di un'efficace conservazione delle specie marine nell'arco dell'intero ciclo migratorio e devono essere contemplate nel piano pluriennale.
- (4) La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (¹) cita il salmone tra le specie di interesse unionale e le misure adottate ai sensi di detta direttiva dovrebbero essere intese a garantire che il suo sfruttamento sia compatibile con uno stato di conservazione soddisfacente. Da qui la necessità di provvedere affinché le misure di protezione del salmone adottate a norma del presente regolamento siano coerenti e coordinate con quelle adottate in applicazione della suddetta direttiva. Il divieto di pesca con palangari derivanti è un mezzo importante per migliorare gli stock di salmone, in quanto riduce i rigetti di salmoni sotto la taglia minima. [Em. 1]
- La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (²) mira a proteggere, conservare e migliorare l'ambiente acquatico in cui il salmone trascorre una parte del suo ciclo di vita. Il piano pluriennale per lo stock di salmone del Baltico dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE. Le misure già previste da questa direttiva, come i piani di gestione dei bacini idrografici, non dovrebbero essere reiterate nel presente regolamento, bensì occorre assicurare il coordinamento e la coerenza tra le misure contemplate dal presente regolamento e quelle adottate in applicazione della citata direttiva per la salvaguardia e il miglioramento degli habitat del salmone nelle acque interne.
- (6) Il piano di attuazione approvato dal Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 prevede il ripristino di tutti gli stock commerciali a livelli tali da produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. Ciò rappresenta un obbligo giuridico a norma della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare sin dal 1994. Secondo il CIEMHELCOM, per gli stock fluviali di salmone del Baltico questo livello corrisponde a una produzione di giovani salmoni eompresa tra il 60 % e il 75 %equivalente all'80 % del potenziale di produzione di giovani salmoni nei vari fiumi con popolazioni di salmone selvatico. Gli obiettivi generali e specifici del piano pluriennale dovrebbero essere fissati sulla base di questo parere scientifico. [Em. 2]
- (6 bis) Il potenziale di produzione di giovani salmoni è un indicatore approssimativo delle condizioni di salute dello stock di salmone in un determinato fiume. È tuttavia necessario che siano soddisfatte varie condizioni per poter usare tale parametro come un indicatore. Su tale elemento incide, inoltre, un numero di fattori tale da rendere difficile isolare la correlazione fra la produzione di giovani salmoni e la salute dello stock di salmoni. Conviene pertanto utilizzare, come secondo indicatore affidabile dello stato di salute dello stock di salmone, l'indice di salmoni femmina che risalgono i fiumi. [Em. 3]
- (7) Gli esperti scientifici ritengono che l'inquinamento genetico degli stock di salmone del Baltico possa avere come conseguenza un calo dell'indice di sopravvivenza e dell'entità delle popolazioni indigene, nonché un indebolimento della resistenza genetica alle malattie e dell'adattabilità alle mutevoli condizioni ambientali locali. Pertanto, preservare l'integrità e la diversità genetiche degli stock di salmone del Baltico è essenziale ai fini della loro conservazione e dovrebbe figurare tra gli obiettivi del piano pluriennale.

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

Giovedì 22 novembre 2012

- (8) Il tasso di mortalità per pesca in mare e nei fiumi dovrebbe mantenere le dimensioni degli stock di salmone selvatico a livelli tali da produrre il rendimento massimo sostenibile secondo gli obiettivi e nei tempi previsti. Il tasso di mortalità per pesca in mare dovrebbe essere stabilito in base al parere dello CSTEP.
- (9) Per una più efficace attuazione del piano e per consentire una risposta più mirata alle specificità dei singoli stock fluviali di salmone, gli Stati membri interessati dovrebbero essere abilitati a determinare il tasso di mortalità per pesca del salmone, il totale ammissibile di catture e talune misure tecniche di conservazione nei fiumi a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE.
- Quando adottano misure nel quadro del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero rispettare pienamente i loro obblighi internazionali, in particolare quelli derivanti dall'articolo 66 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (¹), che prescrive, tra le altre cose, che lo Stato di origine degli stock anadromi e gli altri Stati interessati cooperino alla conservazione e alla gestione di tali stock.
- (11) È opportuno prevedere che la Commissione valuti periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri sulla base degli obiettivi generali e specifici fissati nel piano pluriennale.
- (12) Secondo i pareri scientifici, le pratiche di ripopolamento indiretto inadeguate possono incidere notevolmente sulla diversità genetica dello stock di salmone del Baltico. eVi è inoltre il rischio che l'immissione massiccia di pesci di allevamento praticata ogni anno nel Mar Baltico rischia dipossa compromettere l'integrità genetica deldelle popolazioni di salmone selvatico, sicché deve essere gradualmente eliminata. Alla luce di ciò, è opportuno che il ripopolamento sia soggetto a controlli più rigorosi. Occorre pertantoinoltre stabilire, nel piano pluriennale, le condizioni per la suddetta immissioneche disciplinano l'approvvigionamento di materiale genetico per l'allevamento degli esemplari da ripopolamento, come pure le condizioni che disciplinano le procedure di ripopolamento, in modo da garantire che il ripopolamento non abbia effetti negativi sulla diversità genetica. [Em. 4]
- (13) Il ripopolamento diretto dei fiumi potenzialmente salmonicoli è ritenuto, a determinate condizioni, una misura di conservazione che avrà effetti positivi sul numero totale di salmoni e sulle attività di pesca, in quanto può ripristinare popolazioni autonome di salmone. Occorrono disposizioni che autorizzino espressamente il sostegno finanziario al ripopolamento diretto che soddisfi tali condizioni, conformemente all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (²).
- Tuttavia, poiché le immissioni di salmone possono essere attualmente obbligatorie in certi Stati membri e al fine di lasciare agli Stati membri il tempo di adattarsi alle prescrizioni del presente regolamento, è opportuno continuare ad autorizzare le immissioni di salmone diverse dal ripopolamento indiretto e diretto non dovrebbero continuare ad essere autorizzate per un periodo transitorio di sette anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamentosuperiore a dieci anni se, dopo tale periodo, la produzione di salmoni selvatici raggiunge l'80 % del potenziale di produzione in un determinato fiume. Se tale obiettivo non è raggiunto, le immissioni di salmone diverse dal ripopolamento indiretto e diretto possono continuare per altri dieci anni, una volta che lo Stato membro interessato abbia analizzato ed eliminato le cause del mancato raggiungimento. Le immissioni di salmone possono essere attualmente obbligatorie in determinati Stati membri ed è necessario lasciare a questi ultimi il tempo di adattarsi alle prescrizioni del presente regolamento. [Em. 5]
- (15) Per garantire il rispetto delle misure di cui al presente regolamento è opportuno adottare misure di controllo specifiche ad integrazione di quelle previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (³).

⁽¹⁾ GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

- (15 bis) Per conseguire attività di pesca sostenibile, occorre perfezionare la fiducia e i metodi di comunicazione tra le parti interessate. [Em. 6]
- (16) Gran parte delle imbarcazioni costiere dedite alla pesca del salmone sono di lunghezza inferiore a 10 metri. Per tale motivo, è opportuno rendere obbligatorie per tutti i pescherecci *commerciali e le imbarcazioni di servizio* la tenuta del giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e la notifica preventiva di cui all'articolo 17 dello stesso regolamento. [Em. 7]
- (17) Per evitare che le catture di salmone siano falsamente dichiarate come trota di mare, eludendo così i dovuti controlli, è necessario che l'obbligo di notifica preventiva di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applichi anche a tutti i pescherecci che detengono a bordo trote di mare.
- (17 bis) È opportuno che gli Stati membri rafforzino i sistemi di controllo e di notifica preventiva per le imbarcazioni da diporto utilizzate per la pesca sportiva e ad altri tipi di pesca, in modo da garantire un sistema semplice ed efficace e promuovere una pesca sostenibile. [Em. 8]
- (17 ter) Occorre istituire, sia per la trota di mare (Salmo trutta) che per il salmone (Salmo salars), una taglia minima di sbarco nelle sottodivisioni CIEM da 22 a 32, in deroga all'articolo 14 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del , relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund21 dicembre 2005 (¹). [Em. 9]
- (18) Al fine di acquisire dati scientifici più precisi e affidabili sullo stock di salmone, è opportuno autorizzare l'elettropesca.
- (19) Secondo recenti pareri scientifici, la pesca ricreativa del salmone in mare sembra avere un impatto significativo sugli stock di salmone, anche se i dati in proposito non sono sufficientemente precisi. In particolare, una parte considerevole delle catture di salmone nel Mar Baltico potrebbe addebitarsi alle attività di pesca ricreativa esercitate con imbarcazioni gestite da imprese che offrono questo tipo di servizi a scopo di lucro. È pertanto opportuno, ai fini del corretto funzionamento del piano pluriennale, introdurre misure di gestione specifiche per controllare tali attività di pesca ricreativa. [Em. 10]
- É opportuno incoraggiare e sostenere la creazione di sistemi in internet per la presentazione di relazioni all'interno degli Stati membri o fra gli Stati membri, al fine di rendere ancora più agevole la presentazione di tali relazioni. Le informazioni sulle catture dichiarate dovrebbero essere disponibili al pubblico. Non è tuttavia opportuno divulgare la zona di pesca specifica in cui è avvenuta la cattura, per non incentivare i pescatori a concentrarsi su quella zona specifica. [Em. 11]
- Ai fini di un efficiente adempimento degli obiettivi specifici stabiliti nel presente regolamento e per consentire una pronta risposta alle variazioni dello stato degli stock, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo a taluni elementi non essenziali del presente regolamento di cui agli articoli 6, 7, 11 e 25. Detto potere dovrebbe comprendere la possibilità di modificare il tasso di mortalità per pesca in mare, di modificare l'elenco dei fiumi con popolazioni di salmone selvatico e talune informazioni tecniche contenute negli allegati del presente regolamento, nonché di adottare misure relative agli stock fluviali del Baltico, quando le misure che gli Stati membri sono abilitati a prendere ai sensi del considerando 9 non sono adottate o risultano inefficaci.
- (20 bis) La Commissione dovrebbe garantire che gli Stati membri adottino le misure amministrative o penali necessarie ad affrontare la questione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. [Em. 12]
- (21) In sede di preparazione e stesura degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla trasmissione simultanea, corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni sul ripopolamento indirettodi cui all'articolo 12 del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (²).

⁽¹⁾ GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Giovedì 22 novembre 2012

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale per la conservazione e la gestione dello stock di salmone del Baltico (di seguito denominato «il piano»).

Articolo 2

Campo di applicazione

- 4. Il piano si applica a) alla pesca commerciale *e ricreativa* nel Mar Baltico e nei fiumi ad esso collegati sul territorio degli Stati membri (di seguito denominati «gli Stati membri interessati»); [Em. 13]
- b) alla pesca ricreativa del salmone nel Mar Baltico esercitata da imbarcazioni di servizio. [Em. 14]

Articolo 3

Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), all'articolo 2 della direttiva 2000/60/CE e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
- a) «Mar Baltico»: sottodivisioni CIEM da 22 a 32;
- b) «fiumi baltici»: i fiumi collegati al Mar Baltico sul territorio degli Stati membri;
- c) «stock di salmone del Baltico»: tutti gli stock di salmone del Mar Baltico e dei fiumi baltici, sia selvatici, sia di allevamento:
- d) «fiumi con popolazioni di salmone selvatico»: i fiumi che ospitano popolazioni autonome di salmone selvatico, in cui le immissioni di salmone di allevamento sono inesistenti o limitate, elencati nell'allegato I;
- e) «fiume potenzialmente salmonicolo»: un fiume storicamente popolato da salmone selvatico in cui la riproduzione naturale è attualmente inesistente o scarsa, che si presta alla reintroduzione di una popolazione autonoma di salmone selvatico;
- f) «potenziale di produzione di giovani salmoni»: la capacità di produzione di giovani salmoni calcolata per ciascun fiume in base a pertinenti parametri specifici al fiume stesso;
- g) «misure tecniche di conservazione»: misure che disciplinano la composizione delle catture per specie e per taglia e l'impatto delle attività di pesca sulle varie componenti degli ecosistemi, regolamentando l'uso e la struttura degli attrezzi da pesca e limitando l'accesso alle zone di pesca;
- h) «ripopolamento indiretto»: immissione intenzionale di novellame (avannotti o giovani salmoni) di allevamento nei fiumi con popolazioni di salmone selvatico;
- h bis) «pesca ricreativa»: in deroga all'articolo 4, paragrafo 28, del regolamento (CE) n. 1224/2009, un'attività di pesca diversa dalla pesca commerciale, che si avvale di qualsiasi tipo di imbarcazione e di attrezzatura da pesca a fini commerciali e non commerciali; [Em. 15]

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

- i) «ripopolamento diretto»: immissione di novellame (avannotti o giovani salmoni) di allevamento nei fiumi potenzialmente salmonicoli;
- j) «imbarcazione di servizio»: un'imbarcazione gestita da un'impresa che offre servizi compresa l'attrezzatura da pesca, il trasporto e/o l'assistenza finalizzati alla pesca ricreativa del salmone nel Mar Baltico;
- k) «totale ammissibile di catture» (TAC): il quantitativo di salmone del Baltico che può essere annualmente prelevato dallo stock e sbarcato.

CAPO II

OBIETTIVI GENERALI

Articolo 4

Obiettivi generali

Il piano mira a garantire:

- a) lo sfruttamento sostenibile dello stock di salmone del Baltico secondo il principio del rendimento massimo sostenibile;
- b) la salvaguardia dell'integrità e della diversità genetiche dello stock di salmone del Baltico.

CAPO III

OBIETTIVI SPECIFICI

Articolo 5

Obiettivi specifici per gli stock fluviali di salmone selvatico

- 1. Per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che hanno raggiunto il 50 % del potenziale di produzione di giovani salmoni entro ... (*), la produzione di giovani salmoni selvatici raggiungerà il 75 %l'80 % del potenziale di produzione di giovani salmoni di ciascun fiume entro... (**). [Em. 16]
- 2. Per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che non hanno raggiunto il 50 % del potenziale di produzione di giovani salmoni entro ... (***), la produzione di giovani salmoni selvatici raggiungerà il 50 % del potenziale di produzione di giovani salmoni di ciascun fiume entro ... (****) e il 75 %l'80 % entro ... (*****). [Em. 17]
- 3. Dopo ... (*****), la produzione di giovani salmoni selvatici sarà mantenuta ad un livello almeno pari al 75 % all'80 % del potenziale di produzione di giovani salmoni di ciascun fiume. [Em. 18]
- 4. Gli Stati membri interessati possono fissare, per ciascuno dei fiumi con popolazioni di salmone selvatico, altri obiettivi specifici più rigorosi, ad esempio obiettivi basati sul numero di riproduttori che ritornano. [Em. 19]

Gli Stati membri interessati forniscono e pubblicano dati in cifre sui salmoni femmina che ritornano nei loro fiumi. [Em. 20]

CAPO IV

NORME DI CATTURA

Articolo 6

Determinazione dei TAC nei fiumi

1. Il TAC annuo per gli stock di salmone nei fiumi con popolazioni di salmone selvatico non supera il livello corrispondente al tasso di mortalità per pesca di cui al paragrafo 2.

^(*) Data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

^(**) Data: sette anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

^(***) Data di entrata in vigore del presente regolamento.

^(****) Data: cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

^(*****) Data: dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

- 2. Ciascuno Stato membro determina il tasso di mortalità per pesca degli stock di salmone nei fiumi con popolazioni di salmone selvatico sulla base degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5 e dei pareri espressi dagli esperti dello CSTEP e del CIEM; i tassi di mortalità per pesca sono regolarmente riesaminati da questi due organismi non appena si rendono disponibili nuove informazioni o cambiano le caratteristiche del fiume. A questo scopo gli Stati membri tengono conto del potenziale di produzione di giovani salmoni, calcolato dal CIEM per ciascun fiume in base a pertinenti parametri specifici al fiume stesso e regolarmente riesaminato dal medesimo organismo non appena si rendono disponibili nuove informazioni o cambiano le caratteristiche del fiume.
- 3. Entro ... (*) gli Stati membri interessati pubblicano il tasso di mortalità per pesca nei fiumi con popolazioni di salmone selvatico e il corrispondente TAC di salmone nella zona accessibile al pubblico del loro sito web ufficiale creato a norma dell'articolo 114 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e li riesaminano annualmente.
- 4. Ogni tre annianno la Commissione valuta la compatibilità e l'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri ai sensi del presente articolo sulla base degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5. [Em. 21]
- 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a conformemente all'articolo 26 al fine di determinare il tasso di mortalità per pesca e/o il corrispondente TAC nei fiumi con popolazioni di salmone selvatico e/o decidere il fermo dell'attività di pesca in questione, se gli Stati membri interessati non pubblicano le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 entro il termine stabilito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
- 6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformementeall'articolo 26 al fine di determinare il tasso di mortalità per pesca e/o il corrispondente TAC nei fiumi con popolazioni di salmone selvatico e/o decidere il fermo dell'attività di pesca in questione, se, sulla base di una valutazione effettuata ai sensi del paragrafo 4, si ritiene che le misure dello Stato membro non siano compatibili con gli obiettivi generali e specifici di cui ai paragrafi 4 e 5 o siano inadeguati ai fini del conseguimento di tali obiettivi.
- 7. Le misure adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5. A partire dal momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro cessano di avere effetto.

Articolo 7

Determinazione dei TAC in mare

- 1. Il TAC annuo per gli stock di salmone in mare non supera il livello corrispondente ad un tasso di mortalità per pesca pari a 0,1.
- 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, che modificano il valore del tasso di mortalità per pesca in mare di cui al paragrafo 1 qualora risulti chiaramente che lo stato degli stock è mutato e/o che il tasso di mortalità per pesca fissato è inadeguato al raggiungimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 4.
- 3. In caso di improvvisa insorgenza di malattie, indici di sopravvivenza post-giovanili estremamente bassi o altri eventi imprevisti, il Consiglio adotta un TAC inferiore a quello che risulterebbe dal tasso di mortalità per pesca di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

Applicazione del contingente nazionale alle imbarcazioni di servizioalla pesca ricreativa [Em. 22]

Il salmone catturato in mare da imbarcazioni di servizionell'ambito della pesca ricreativa e della pesca ricreativa costiera e fluviale è imputato al contingente nazionale. [Em. 23]

^(*) Data: un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO IV bis

TAGLIA MINIMA DI SBARCO PER IL SALMONE E LA TROTA DI MARE

Articolo 8 bis

In deroga all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2187/2005, è opportuno fissare la taglia minima di sbarco per il salmone a 60 cm e la taglia minima di sbarco per la trota di mare a 50 cm in ciascuna delle sottodivisioni CIEM di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a). [Em. 26]

CAPO V

MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE

Articolo 9

Misure degli Stati membri per la protezione degli stock fluviali di salmone impoveriti

- 1. Per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che non hanno raggiunto il 50 % del potenziale di produzione di giovani salmoni entro ... (*), gli Stati membri interessati adottano, *mantengono e, se del caso, perfezionano le* misure tecniche nazionali di conservazione entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento... (**). [Em. 24]
- 2. Le misure tecniche di conservazione di cui al paragrafo 1 si basano sulle esigenze specifiche a ciascun fiume in modo da contribuire adeguatamente al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5. La localizzazione di tali misure si fonda sulle migliori informazioni disponibili circa le rotte migratorie marittime del salmone.

Articolo 10

Misure per la protezione di altri stock fluviali di salmone

Gli Stati membri possono adottare misure tecniche nazionali di conservazione nei fiumi baltici per gli stock fluviali di salmone non soggetti all'articolo 9 del. Tali misure contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5.

La Commissione riesamina gli orientamenti in materia di aiuti di Stato al fine di agevolare la possibilità per gli Stati membri di compensare i danni causati da foche e cormorani. [Em. 25]

Articolo 11

Misure della Commissione

- 1. Ogni tre annianno la Commissione valuta la compatibilità e l'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri ai sensi degli articoli 9 e 10, in particolare per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che attraversano più Stati membri, sulla base degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5. [Em. 27]
- 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di specificare le misure tecniche di conservazione necessarie se gli Stati membri interessati non adottano le misure di cui all'articolo 9 entro il termine stabilito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
- 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di specificare le misure tecniche di conservazione necessarie se, sulla base di una valutazione effettuata ai sensi del paragrafo 1, si ritiene che le misure dello Stato membro non siano compatibili gli obiettivi generali e specifici di cui ai paragrafi 4 e 50 non siano adeguate al fine del conseguimento di tali obiettivi.
- 4. Le misure adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5. A partire dal momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro cessano di avere effetto.

^(*) Data di entrata in vigore del presente regolamento

^(**) Data: due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO VI IMMISSIONI

Articolo 12

Ripopolamentoindiretto

- 1. Il ripopolamento indiretto dello stock di salmone può essere praticato soltanto nei fiumi con popolazioni di salmone selvatico. Il numero di giovani salmoni immessi in ciascun fiume non supera il potenziale stimato di produzione di giovani salmoni del fiume ove ciò risulti necessario per evitare l'estinzione dello stock locale. [Em. 28]
- 2. Il ripopolamento indiretto è praticato in modo tale da salvaguardare la diversità genetica e la variabilità genetiche dei vari stock fluviali di salmone, tenuto conto delle popolazioni ittiche esistenti nel fiume ripopolato e nei fiumi adiacenti, ottimizzando al contempo gli effetti del ripopolamento. I giovani salmoni provengono dal fiume più vicino possibile con una popolazione di salmone selvatico. [Em. 29]
- 2 bis. I giovani salmoni destinati al ripopolamento sono marcati mediante il taglio parziale della pinna adiposa («fin clipping»). [Em. 30]
- 3. **Entro ...** (*) la Commissione può stabilireadotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di applicazione del presente articolo. mediante *Tali* atti di esecuzione **sono** adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. [Em. 31]

Articolo 13

Ripopolamento diretto

Il ripopolamento diretto dei fiumi potenzialmente salmonicoli è praticato unicamente alle seguenti condizioni:

- a) il fiume disponeo i suoi affluenti dispongono di acque libere per la migrazione, un'adeguata qualità dell'acqua e habitat idonei alla riproduzione e alla crescita del salmone; [Em. 32]
- b) lo scopo del ripopolamento diretto è di costituire o incrementare una popolazione autonoma e vitale di salmone selvatico;
- c) è stato predisposto un piano di monitoraggio e valutazione pre e post-immissione;
- d) sono state predisposte adeguate misure di conservazione e di gestione per favorire la ricostituzione di una popolazione autonoma di salmone nel fiume.
- d bis) il ripopolamento indiretto è praticato in modo tale da salvaguardare la diversità genetica dei vari stock fluviali di salmone, tenendo conto delle popolazioni ittiche esistenti nel fiume ripopolato e nei fiumi adiacenti e ottimizzando, nel contempo, gli effetti del ripopolamento; [Em. 34]
- d ter) i giovani salmoni destinati al ripopolamento indiretto sono marcati mediante il taglio parziale della pinna adiposa («fin clipping»). [Em. 35]

Il principio «chi inquina paga» deve essere il principio ispiratore per quanto concerne il risanamento dei corsi d'acqua. Il ripopolamento diretto di cui al paragrafo 1 è altresì considerato una misura di conservazione agli effetti dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca. [Em. 36]

Articolo 13 bis

Origine dei pesci adulti e del novellame

I pesci adulti e il novellame provengono, se possibile, dallo stesso bacino fluviale, oppure da quello più vicino possibile con una popolazione di salmone selvatico. [Em. 33]

^(*) Data: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 14

Periodo transitorio

Le immissioni di salmone diverse da quelle contemplate agli articoli 12 e 13 possono proseguire fino a 7 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento... (*) e sono sottoposte ad accurata valutazione. Per l'eliminazione graduale deve essere impiegato un approccio specifico per ciascun fiume. Essa è gestita dagli organismi locali, regionali e/o nazionali degli Stati membri, con anche la partecipazione dei soggetti interessati a livello locale, e si avvale delle competenze di questi ultimi per quanto concerne il recupero degli habitat e altri provvedimenti. Le decisioni nazionali giuridicamente vincolanti relativamente all'utilizzo delle risorse economiche attualmente impiegate per il ripopolamento indiretto vengono reindirizzate al fine di sostenere i pescatori potenzialmente colpiti dagli effetti negativi di una eliminazione graduale. [Em. 37].

CAPO VII CONTROLLO ED ESECUZIONE

Articolo 15

Nesso con il regolamento (CE) n. 1224/2009

Salvo disposizione contraria contenuta nel presente capo, le misure di controllo di cui al presente capo si applicano in aggiunta a quelle prescritte nel regolamento (CE) n. 1224/2009.

Inoltre, l'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, nonché gli articoli 64 e 65 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (¹), si applicano mutatis mutandis a tutte le forme di pesca ricreativa del salmone nel Mar Baltico. [Em. 38]

Articolo 16

Giornale di pesca

In deroga all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci dell'Unione europea di qualunque lunghezza, detentori di un'autorizzazione di pesca del salmone, come pure i comandanti delle imbarcazioni di servizio utilizzati per la pesca sportiva e di altro tipo, tengono un giornale delle loro attività di pesca secondo le disposizioni dell'articolo 14 del citato regolamento (CE) n. 1224/2009. [Em. 39]

Articolo 17

Notifica preventiva

In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci dell'Unione europea di qualunque lunghezza, *come pure i comandanti delle imbarcazioni di servizio*, che detengono a bordo salmoni e/o trote di mare comunicano alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera, immediatamente dopo la conclusione dell'operazione di pesca, le informazioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1224/2009. [Em. 40]

Articolo 18

Autorizzazione per attività speciali

- 1. Le imbarcazioni di servizio detengono un'autorizzazione all'esercizio di attività speciali per la pesca del salmone, rilasciata in conformità all'allegato II del presente regolamento.
- 2. Gli Stati membri interessati inseriscono le autorizzazioni per attività speciali nell'elenco delle autorizzazioni di pesca contenuto nella banca dati elettronica di cui all'articolo 116, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1224/2009. Essi inseriscono inoltre i dati concernenti le autorizzazioni per attività speciali nel sistema di convalida informatizzato di cui all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

^(*) Data: dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.

Giovedì 22 novembre 2012

Articolo 19

Dichiarazione Dichiarazioni di cattura per la pesca ricreativa [Em. 41]

- 1. I comandanti delle **Tutte le** imbarcazioni di servizio**per la pesca ricreativa** compilano una dichiarazione delle catture conformemente all'allegato III del presente regolamento e la trasmettono notificano all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro l'ultimo giorno di ogni mese. [Em. 42]
- 2. Entro il 15 di ogni mese gli Stati membri interessati registrano le informazioni contenute nelle dichiarazioni di cattura del mese precedente nella banca dati elettronica di cui all'articolo 116, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1224/2009 e nel loro sistema informatizzato di convalida di cui all'articolo 109 del medesimo regolamento (CE) n. 1224/2009. I dati elettronici e le dichiarazioni di cattura sono conservati per tre anni.

Articolo 20

Ispezione degli sbarchi

Gli Stati membri interessati verificano l'esattezza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di cattura procedendo a ispezioni degli sbarchi. Nel corso di tali ispezioni viene controllato almeno il 10 %20 % del numero totale di sbarchi. L'Agenzia europea di controllo della pesca effettua controlli efficaci e incoraggia gli Stati membri a intraprendere ispezioni più mirate nelle zone in cui si sospettano o sono segnalate attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. [Em. 43]

Articolo 20 bis

Controllo della pesca ricreativa

Il controllo delle attività di pesca ricreativa, ai fini del presente regolamento, si fonda in particolare sull'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e sugli articoli 64 e 65 del regolamento (UE) n. 404/2011. [Em. 44]

Articolo 21

Programmi nazionali di controllo

I programmi nazionali di controllo di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009 contengono almeno quanto segue:

- a) applicazione delle misure tecniche di conservazione adottate ai sensi del capo V del presente regolamento;
- b) rispetto delle norme sull'utilizzazione dei contingenti, l'autorizzazione dell'attività e la dichiarazione di cattura da parte delle imbarcazioni di servizio *e di quelle adibite alla pesca ricreativa che utilizzano tutti i tipi di attrezzatura*; [Em. 45]
- c) controllo delle norme in materia di ripopolamento indiretto e diretto.

CAPO VIII

RACCOLTA DI DATI

Articolo 22

Ai fini della raccolta di dati, in tutti i fiumi con popolazioni di salmone selvatico ogni coorte di giovani salmoni può essere monitorata mediante elettropesca prima della smoltificazione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire condizioni operative dettagliate per l'elettropesca, alla luce dei dati scientifici più recenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. [Em. 46]

Articolo 22 bis

Entro ... (*), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati degli studi scientifici realizzati sull'impatto dei predatori, in particolare foche e cormorani, sugli stock di salmone del Mar Baltico. Sulla base di tali risultati, la Commissione elabora un piano di gestione delle popolazioni di predatori che incidono sugli stock di salmone del Mar Baltico, che entrerà in vigore entro e non oltre il 2016. [Em. 47]

^(*) Data: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 22 ter

Entro ... (*), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati degli studi scientifici realizzati sui rigetti e le catture accessorie di salmone di tutte le attività di pesca interessate del Mar Baltico. [Em. 48]

CAPO IX

SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

Articolo 23

Relazioni degli Stati membri

- 1. Nel corso del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento II ... (**) e successivamente ogni tre annianno, gli Stati membri interessati riferiscono alla Commissione in merito alle misure tecniche di conservazione adottate ai sensi del capo V e all'adempimento degli obiettivi di cui all'articolo 5. [Em. 49]
- 2. Nel ... (***) e successivamente ogni seitre anni, gli Stati membri interessati riferiscono alla Commissione in merito all'attuazione del presente regolamento e all'adempimento degli obiettivi di cui all'articolo 5. Le relazioni degli Stati membri contengono segnatamente le seguenti informazioni:

[Em. 50]

- a) evoluzione della pesca del salmone a livello nazionale, con ripartizione delle catture tra alto mare, acque costiere e fiumi, nonché tra gli operatori di pesca commerciale, le imprese che gestiscono imbarcazioni di servizio e altri pescatori sportivi;
- b) per ciascun fiume popolato da salmone selvatico, la produzione di avannotti e giovani salmoni e le migliori stime disponibili del potenziale di produzione di giovani salmoni;
- c) per ciascuno stock fluviale di salmone selvatico, i dati genetici disponibili;
- d) le attività di ripopolamento indiretto e di ripopolamento diretto degli stock di salmone;
- e) l'attuazione del programma nazionale di controllo di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 24

Valutazione del piano

La Commissione, sulla base delle relazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 23 del presente regolamento e dei pareri scientifici, valuta l'impatto delle misure di gestione sullo stock di salmone del Baltico e sulle attività di pesca che sfruttano tale stock nel corso dell'anno successivo alla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

CAPO X

MODIFICA DEGLI ALLEGATI

Articolo 25

Modifica degli allegati

- 1. La Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 26, modificare l'elenco dei fiumi con popolazioni di salmone selvatico riportato nell'allegato I al fine di aggiornarlo ai più recenti dati scientifici.
- 2. La Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 26, modificare gli allegati II e III per garantire un controllo più efficace.
- (*) Data: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
- (**) Data: un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
- (***) Data: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Giovedì 22 novembre 2012

CAPO XI DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 26

Esercizio dei poteri delegati

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- 2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 6, 7, 11 e 25 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
- 3. La delega di potere di cui agli articoli 6, 7, 11 e 25 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne daà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 6, 7, 11 e 25 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso é stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine é prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 27

Revoca della delega di potere

Se gli Stati membri interessati non hanno adottato o pubblicato, entro il termine previsto, le misure di cui all'articolo 6 o all'articolo 11, o se tali misure sono giudicate inadeguate e/o inefficaci in seguito alla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, o dell'articolo 11, paragrafo 1, la Commissione revoca il potere conferito allo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeao da una data ulteriore ivi precisata. [Em. 51]

Articolo 28

Procedura di comitato

- 1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Esso é un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal ...

Giovedì 22 novembre 2012

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suo	oi elementi e direttamente	applicabile in ciascuno	degli Stati
membri.			

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo Il presidente Per il Consiglio Il presidente

ALLEGATO I

Fiumi baltici con popolazioni di salmone selvatico

Finlandia

Simojoki

Finlandia/Svezia

— Tornionjoki/Torneälven

Svezia

— Kalixälven, Råneälven, Piteälven, Åbyälven, Byskeälven, Rickleån, Sävarån, Ume/Vindelälven, Öreälven, Lögdeälven, Emån, Mörrumsån, Ljungan

Estonia

— Pärnu, Kunda, Keila, Vasalemma

Lettonia

— Salaca, Vitrupe, Peterupe, Irbe, Uzava, Saka

Lettonia/Lituania

— Barta/Bartuva

Lituania

— Bacino idrografico Nemunas (Zeimena)

ALLEGATO II

INFORMAZIONI MINIME PER L'AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ SPECIALI

1. DATI RELATIVI ALL'IMBARCAZIONE:

Nome dell'imbarcazione (1)

Stato di bandiera

Porto di immatricolazione (nome e codice nazionale)

Marcatura esterna

Segnale radio internazionale di chiamata (IRCS (²))

⁽¹⁾ Per le imbarcazioni che hanno un nome.

⁽²⁾ Per le imbarcazioni che devono obbligatoriamente avere un IRCS.

Giovedì 22 novembre 2012

2. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE, ARMATORE E COMANDANTE DELL'IMBARCAZIONE (1)

Nome e indirizzo della persona fisica o giuridica

3. CARATTERISTICHE DELL'IMBARCAZIONE

Potenza del motore (kW) (2)

Stazza (GT)

Lunghezza fuori tutto

- 4. CONDIZIONI DI PESCA
- 1. Data di rilascio:
- 2. Periodo di validità:
- 3. Condizioni di autorizzazione, inclusi, se del caso, specie, zona e attrezzo da pesca:

ALLEGATO III

DICHIARAZIONE DI CATTURA

Ciascuno Stato membro interessato rilascia un modulo ufficiale per le proprie imbarcazioni di servizio, da compilare come dichiarazione di cattura. Il modulo deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) numero di riferimento dell'autorizzazione per attività speciali rilasciata a norma dell'articolo 18;
- b) nome della persona fisica o giuridica titolare dell'autorizzazione per attività speciali rilasciata a norma dell'articolo 18;
- c) nome e firma del comandante dell'imbarcazione di servizio;
- d) data e ora di partenza e di arrivo in porto e durata della bordata di pesca;
- e) luogo e ora di sbarco per ogni bordata di pesca;
- f) attrezzi utilizzati per ogni operazione di pesca;
- g) quantità di pesce sbarcato per specie e per bordata di pesca;
- h) quantità di pesce rigettato in mare per specie e per bordata di pesca;
- i) zona di cattura per bordata di pesca, espressa in riquadri statistici CIEM.

P7_TA(2012)0447

Attribuzione di poteri delegati per l'adozione di determinate misure in materia di politica commerciale comune ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati per l'adozione di determinate misure (COM(2011)0349 — C7-0162/2011 — 2011/0153(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2015/C 419/52)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0349),

Fornire le indicazioni per ogni persona pertinente.

⁽²⁾ A norma del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio (GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1).